



# COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

**COPIA**

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 Del 16-11-2018

**Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NELL'AMBITO DELLE MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016**

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di novembre alle ore 14:50, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Spada Egildo</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ZERENGI LUANA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>REMOLI GIANCARLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Spada Egildo in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Benedetti Giuseppe

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 24-10-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to **Spada Egildo**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale é un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;
- che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:
  - ı la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
  - ı la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
  - ı la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;
- che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR");
- che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
- che, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

VISTA la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 e, in particolare, l'art. 13, che ha delegato il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR;

RILEVATO che il decreto legislativo delegato è finalizzato a realizzare l'adeguamento sulla base dei seguenti *principi e criteri direttivi* specifici:

- a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
- d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
- e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

RITENUTO che l' adeguamento dell'ordinamento nazionale interno al GDPR renda necessario definire le politiche e gli obiettivi strategici da conseguire per garantire l'adeguamento;

DATO ATTO CHE, sulla base del delineato quadro normativo, l'obiettivo di fondo del GDPR è la sicurezza del trattamento dei dati personali, programmando e pianificando gli interventi affinché i dati personali siano:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatto salvo l'adeguamento di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

RITENUTO che l'obiettivo di assicurare la sicurezza dei dati richiede di gestire efficacemente, e conformemente alle disposizioni del GDPR, il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento, per tale dovendosi intendere la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e che, a tal fine, vadano definiti gli obiettivi correlati alla gestione del rischio;

DATO ATTO che tali obiettivi possono essere individuati nel gestire il rischio di violazione dei dati applicando i principi e le linee guida contenute nella norma UNI ISO 31.000 secondo cui:

a) *La gestione del rischio crea e protegge il valore.* La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) *La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.* La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) *La gestione del rischio è parte del processo decisionale.* La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) *La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.* La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) *La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.* Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) *La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.* Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o dei modelli utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) *La gestione del rischio è "su misura".* La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) *La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.* Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) *La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.* Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista

siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) *La gestione del rischio è dinamica.* La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

k) *La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.* Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

CONSIDERATO, altresì, che la citata norma UNI ISO 31.000 contiene l'indicazione di predisporre e di attuare *Piani di trattamento del rischio* e di documentare, secondo il *principio di tracciabilità documentale*, come le opzioni di trattamento individuate che sono state attuate;

Ritenuto, pertanto, di includere, negli obiettivi strategici che il titolare intende perseguire per l'anno 2018 anche l'adozione di un apposito Piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- Legge 241/1990;
- Il Regolamento (UE) n. 679/2016;
- 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'area amministrativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

#### PROPONE

- 1) DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI DEFINIRE i seguenti obiettivi strategici in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del titolare in materia di protezione dei dati personali con riguardo al trattamento, al fine del loro recepimento e conseguente declinazione nei vari documenti di programmazione strategico-gestionale del titolare:

<b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>
<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO n. 1</b></p> <p>Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure di adeguamento gestionale, documentale, organizzativo e procedurale nonché di aggiornamento delle conoscenze e competenze che si rivelino funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR e, mettere in atto, anche mediante informatizzazione dei relativi processi</p>

gestionali, misure di sicurezza logistiche, tecniche informatiche, procedurali ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, istituendo e tenendo costantemente aggiornati i Registri delle attività e delle categorie di trattamento.

**OBIETTIVO STRATEGICO n. 2**

Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate, integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del GDPR, nella gestione di tutti i processi gestionali, implementando la cultura della sicurezza nel contesto interno ed esterno dell'organizzazione, provvedendo, altresì, alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

**OBIETTIVO STRATEGICO n. 3**

Garantire il processo di gestione del rischio di violazione dei dati personali, derivante dal trattamento, secondo i principi della norma UNI ISO 31000 e realizzare una politica di sicurezza dei dati personali partecipata e condivisa con gli interessati e gli stakeholder.

- 3) DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "Disposizioni generali" sezione di secondo livello "Atti generali" assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal Responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al Responsabile della trasparenza (flusso in arrivo);
- 4) DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti;
- 5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlate dei procedimenti amministrativi.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione n.41 del 24.10.2018 del Responsabile dell' Area Amministrativa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così' come sostituito dall'art. 3. co. 1 lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con

modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213.

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n.267 e ss. mm. ii..

VISTO lo statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

### **DELIBERA**

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n.41 del 24.10.2018 del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Successivamente, su proposta del Sindaco

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Spada Egildo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Benedetti Giuseppe

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 10-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Lattanzi Stefania

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 16-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Benedetti Giuseppe

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-12-2018 al 25-12-2018, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 26-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Lattanzi Stefania

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Benedetti Giuseppe

---

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-12-2018 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.  
Lì, 21-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Benedetti Giuseppe